

LA CERTIFICAZIONE E LA QUALIFICA PROFESSIONALE DEL PROJECT MANAGER

di Enrico Mastrofini

Come è noto, la norma UNI 11648:2016 ha definito i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per il project manager ed è pertanto ora disponibile la Certificazione del Project Manager in conformità alla suddetta Norma, rilasciata da Organismi accreditati da ACCREDIA.

Tale certificazione è l'unica, in base alla legge italiana, che può essere riconosciuta valida per essere utilizzata nelle gare della PA.

Ma quale è allora il valore delle certificazioni di project management PMI, ISIPM, IPMA, PRINCE2, largamente diffuse da anni in Italia?

Per rispondere a questa domanda, che molti giustamente si pongono, occorre fare riferimento alla normativa applicabile, che si basa sulla legge 04/2013 (professioni non regolamentate in ordini e collegi), sul Dlgs 13/2013 (qualifiche professionali) e sulla recente disponibilità di Certificazioni di terza parte rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA in conformità a specifiche Norme UNI.

In coerenza con tale quadro di riferimento chi volesse certificare/qualificare le proprie conoscenze/competenze come project manager ha le seguenti possibilità:

1. *Attestazione di "prima parte"*, quando è l'interessato a dichiarare il possesso di determinati requisiti (in questo caso non si può ovviamente parlare di certificazione).
2. *Attestazione di "seconda parte"*, quando è un soggetto diverso (datore di lavoro, Ordine o Associazione professionale) ad attestare che un proprio dipendente o iscritto possiede i requisiti professionali da esso definiti. In tale categoria rientrano:
 - A) *le certificazioni di project management* rilasciate da PMI, ISIPM, IPMA, PRINCE2 ecc. che attestano, a seguito di un esame, il possesso di conoscenze di project management secondo i contenuti e gli standard di riferimento definiti dall'ente che le rilascia;
 - B) *l'attestato di qualità dei servizi*, rilasciato da una Associazione professionale ai sensi della legge 04/2013, che attesta il possesso dei requisiti di accesso e mantenimento, definiti dalla Associazione stessa (tale attestato di per sé non implica il possesso di specifiche conoscenze - attestabili a seguito di un esame - né costituisce una qualifica professionale).

3. *Certificazioni di "terza parte"*, rilasciate da un organismo indipendente accreditato che attesta la rispondenza ai requisiti fissati da specifiche norme UNI. In tale categoria rientrano: *la Certificazione del Project Manager*, rilasciata da Organismi accreditati da ACCREDIA a seguito di esame, che attesta il possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti dalla Norma UNI 11648 e *la Certificazione del Project Manager IT*, che attesta il possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti dalla Norma UNI 11506.

La Certificazione del Project Manager rilasciata da un Organismo accreditato da ACCREDIA, oltre ad essere l'unica valida nelle gare della PA, presenta altri importanti vantaggi:

- è valida anche come qualifica professionale (richiesta ad esempio ai RUP per determinate tipologie di appalti pubblici, secondo la Linea Guida ANAC) come stabilito dal Dlgs 13/2013 riguardo alle Certificazioni di figure professionali rilasciate in conformità a specifiche Norme UNI da Organismi accreditati da ACCREDIA;
- comporta l'iscrizione nella Banca Dati ACCREDIA delle figure professionali certificate, riconosciuta valida in tutti i paesi dell'Unione Europea;
- può essere utilizzata anche quale marchio/attestato di qualità dei servizi nel senso descritto dall'art.4 della legge 04/2013, stante il collegamento con l'art.81 del Dlgs n. 59/2010.

La Certificazione di terza parte viene rilasciata dopo aver sostenuto un esame scritto ed un colloquio orale; le certificazioni di seconda parte di project management (PMP, ISIPM-Av, PRINCE2 Practitioner, IPMA B e C) sono riconosciute valide per l'esonero dall'esame scritto e pertanto consentono l'accesso direttamente al colloquio orale.

Invece l'attestato rilasciato da Associazione Professionale ai sensi dell'art.4 della legge 4/2013, non consente l'esonero dall'esame scritto per conseguire la Certificazione del Project Manager in quanto non attesta di per sé il possesso delle conoscenze sui processi di project management richieste dalle Norme UNI.

Inoltre, come ha chiarito il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sul proprio sito istituzionale, tale attestato non è valido come qualifica professionale specificando anche che la legge 4/13 non riguarda le qualifiche professionali.